

## Osservazione Corte di cassazione

---

### **Processo penale minorile - Giudizio abbreviato**

#### **La decisione**

**Processo penale minorile - Giudizio abbreviato - Giudizio immediato - Giudice competente** (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 50-*bis*, co. 2; d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448, art. 1).

*Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'ambito dell'udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-*bis*, co. 2, ord. giud. e non al giudice delle indagini preliminari.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 5 maggio 2014, (ud. 27 febbraio 2014) - SANTACROCE, *Presidente* - CONTI, *Relatore* - DESTRO, *P.G.* (diff.) - B.H.A., ricorrente.

#### **Osservazioni a prima lettura**

1. Le Sezioni unite, a seguito dell'ordinanza di rimessione della seconda Sezione datata 18 dicembre 2013<sup>1</sup>, sono state chiamate a dirimere una delicata questione interpretativa sviluppatasi nell'ambito del rito penale minorile e relativa all'individuazione del giudice ritenuto competente a presiedere il giudizio in caso di accoglimento di giudizio abbreviato instaurato a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato.

Nella specie, il Tribunale per i minorenni di Bologna, quale giudice dell'udienza preliminare, all'esito del rito abbreviato incardinato su rito immediato, condannava l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro trecento di multa. Quest'ultimo proponeva appello, lamentando la revoca della messa alla prova precedentemente disposta e l'eccessiva commisurazione della pena inflitta. Pur non avendo l'appellante inserito, quale motivo di doglianza, la composizione dell'organo giudicante, la Corte d'appello di Bologna, Sezione per i minorenni, ritenendo quest'ultima questione rilevabile d'ufficio, annullava la sentenza di primo grado a norma dell'art. 604 c.p.p. in quanto, in virtù del richiamo operato dall'art. 1 c.p.p. min., rilevava che nella fattispecie trova applicazione l'art. 458 c.p.p. e, di conseguenza, va individuato nel G.i.p. il giudice funzionalmente competente a procedere.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Gene-

---

<sup>1</sup> A tal proposito, cfr. SAMBUCCO, *Osservazioni a prima lettura*, in *questa Rivista* online.

rale della Repubblica presso la Corte d'appello bolognese per violazione della legge penale, deducendo che in caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato nei confronti di imputato minorenni, debba essere il G.u.p. collegiale e non il G.i.p. monocratico a giudicare.

Siffatta impostazione, che ripercorre il tenore di precedenti impugnazioni proposte sulla medesima questione che non hanno però trovato accoglimento nei giudici di legittimità<sup>2</sup>, questa volta è stata considerata idonea a giustificare una rimessione alle Sezioni unite.

Al riguardo, è da segnalare l'esistenza di una pronuncia<sup>3</sup> avente ad oggetto un caso analogo, ove, a distanza di pochissimi giorni dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, la stessa Sezione seconda non ha esitato ad individuare la competenza funzionale nel G.i.p., sulla base dell'applicazione dell'art. 458 c.p.p.

La questione offre un significativo momento di riflessione avente ad oggetto, da un lato, i principi posti alla base della giurisdizione minorile, dall'altro, il rapporto tra le disposizioni del codice di rito e quelle del processo penale minorile in tema di procedimenti speciali. Il legislatore del 1988, nella riforma del processo penale, con forte carica innovativa, ha considerato il minore non più come oggetto di tutela e di protezione<sup>4</sup>, ma come persona portatrice del diritto ad una regolare crescita psicologica e sociale ed ha prestato particolare riguardo ai bisogni di una personalità in formazione<sup>5</sup>. È proprio sulla base di tale ottica che si è costruito un autonomo processo penale, che tenga conto della personalità in evoluzione del minore e si è previsto, a partire dal r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, un "giudice specializzato" per i reati commessi dai minori di anni diciotto.

Nella disamina degli organi giudiziari minorili particolare attenzione deve porsi alla struttura e alle funzioni del G.i.p. e del G.u.p. Al riguardo, si assiste ad un vero e proprio "sdoppiamento"<sup>6</sup> sotto il profilo della composizione. Secondo il disposto dell'art. 50-*bis* r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), introdotto dall'art. 14 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed

<sup>2</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 5 novembre 2013, M.G.N., in *Mass. Uff.*, n. 257360; Id., Sez. VI, 1° aprile 2009, S.M.N., *ivi*, n. 2432254; Id., Sez. I, 12 aprile 2007, T.M.N., *ivi*, n. 236573.

<sup>3</sup> Cass., Sez. II, 5 novembre 2013, V.G., in *Mass. Uff.*, n. 257360.

<sup>4</sup> Cfr. MORO, *Le valenze educative del nuovo processo penale per i minori: una sfida per tutti*, in *Comm. nuovo c.p.p., Chiavario, Leggi collegate, Il processo minorile*, I, Torino, 1994, 4; SPIRITO, *Principi e istituti del diritto penale nel nuovo processo a carico di minorenni*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 141.

<sup>5</sup> Cfr. COCUZZA, voce *Procedimento a carico di minorenni*, in *Enc. Giur.*, XXIV, Roma, 1991, 1.

<sup>6</sup> SPANGHER, *Lineamenti del processo minorile riformato*, in *Giust. pen.*, 1992, III, 196.

a quello a carico degli imputati minorenni), per i provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, in ogni tribunale per i minorenni sono incaricati “come giudici singoli” uno o più magistrati, mentre in udienza preliminare è prevista una composizione “mista e collegiale”, poiché il tribunale per i minorenni “giudica composto da un magistrato e due giudici onorari”, un uomo e una donna, dello stesso tribunale. Il fondamento di una simile scelta si rinviene nella stessa Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul procedimento a carico di imputati minorenni, nella quale si legge che la preferenza del legislatore verso l’organo collegiale risponde all’esigenza di mantenere la specialità dell’organo determinata dalla presenza di componenti privati accanto ai magistrati togati in considerazione dei “vari sbocchi dell’udienza preliminare minorile, nella quale la funzione di garanzia della legalità si accompagna a complesse valutazioni sulla personalità del minorenne che richiedono l’apporto della componente laica del collegio”<sup>7</sup>.

Attraverso tale disciplina, il nostro legislatore sembra aver incaricato il G.i.p., quale organo monocratico, di svolgere la funzione di garante della legalità e di controllo tecnico-procedurale, anche per l’emissione di provvedimenti istruttori di natura tecnica, deputando invece il G.u.p., organo collegiale, a tutte le decisioni istruttorie che abbisognano di una valutazione della personalità del minore.

Avendo riguardo al caso *de quo*, la stessa Corte di cassazione, in più occasioni<sup>8</sup> ha evidenziato come sia il giudizio abbreviato che il giudizio immediato siano compatibili con il processo minorile (si tenga conto che, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, c.p.p. min., l’instaurazione del giudizio immediato è subordinato alla circostanza che esso non “pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore”), ma anche come il d.p.r. n. 448 del 1988 non offra indicazioni specifiche in relazione alla competenza funzionale a presiedere il giudizio abbreviato instaurato a seguito di rito immediato richiesto dal pubblico ministero e non in sede di udienza preliminare. In quest’ultimo caso, secondo la previsione dell’art. 50-bis, co. 2, ord. giud., la competenza spetta al tribunale per i minorenni composto da un magistrato e da due giudici onorari.

Si sono, dunque, profilati due diversi tipi di interpretazione. In giurisprudenza, fino alla sentenza in commento, si è sempre optato per l’applicazione

---

<sup>7</sup> *Relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ordinario n. 2, 210.

<sup>8</sup> Cass., Sez. II, 5 novembre 2013, M.G.N., in *Dir. pen. proc.*, 2014, 31; Id., Sez. VI, 1 aprile 2009, S.M.N., in *Mass. Uff.*, n. 243254; Id., Sez. IV, 9 ottobre 2008, V.A., in *Giur. it.*, 2009, 1237, con nota di GABRIELLI, *In tema di giudizio abbreviato minorile*.

dell'art. 458 c.p.p., riconoscendo senza alcuna esitazione la competenza funzionale in capo al G.i.p. La costanza di tale posizione in capo alla Suprema Corte viene giustificata dal fatto che è lo stesso legislatore a prevedere agli artt. 26 e 27 c.p.p. min. delle ipotesi nelle quali anche al G.i.p. è attribuita la competenza a definire il procedimento con sentenza, ovvero nei casi di immediata declaratoria di non imputabilità e sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto<sup>9</sup>. Sulla base di ciò, un'interpretazione sistematica degli artt. 1, 26, 27 c.p.p. min. e dell'art. 458 c.p.p. consentirebbe di attribuire al G.i.p. la competenza a giudicare in ordine al giudizio abbreviato richiesto dall'imputato dopo l'instaurazione del giudizio immediato<sup>10</sup>. Infatti, l'applicazione dell'art. 458 c.p.p. è perfettamente compatibile con il rito delineato per il processo penale minorile, in quanto quest'ultimo configura un sistema processuale autonomo, ma non autosufficiente a causa della sua incompletezza, ponendosi in un rapporto di *species* a *genus* rispetto a quello delineato dal codice di rito<sup>11</sup>. Secondo tale orientamento, il punto di unione tra i due modelli processuali si colloca nell'art. 1 c.p.p. min. che affida all'interprete il delicatissimo compito di individuazione dei confini di ogni istituto operante nei confronti dei minori attraverso il principio di adeguatezza<sup>12</sup>. Siffatto principio deve essere inteso sia come criterio attuativo dei parametri costituzionali rispetto alle particolari condizioni psicologiche del minore, alla sua maturità e alle esigenze della sua educazione (artt. 2 e 3 Cost.), sia come criterio d'individuazione della modalità di applicazione delle disposizioni facenti parte del sistema normativo processuale penale minorile<sup>13</sup>. Secondo tale logica non si assisterebbe ad una menomazione di tale principio devolvendo al G.ip., organo monocratico, la competenza funzionale nel caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato in quanto si risponderebbe pur sempre ad una *ratio* ispiratrice del processo, ovvero alle istanze di celerità e speditezza in una materia così delicata come quella dei minori. Inoltre, si deve tenere in considerazione come lo stesso giudice abbia una formazione specializzante nelle tematiche del diritto minorile, incline allo

<sup>9</sup> V. anche GARUTI, *Competenza a celebrare il giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 31; PERONI, *Quale il giudice competente per il rito abbreviato conseguente a immediato?*, *ivi*, 2008, 1513.

<sup>10</sup> CUTRONA, *Sub art. 2, Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. n. 448 del 1988*, a cura Giostra, II, Milano, 2007, 25.

<sup>11</sup> ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, in *La giustizia penale differenziata, I procedimenti speciali*, coordinato da Santoriello, II, Torino, 2010, 414.

<sup>12</sup> ANSELMINI, *Giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato e imputato minorenne*, in *Giur. it.*, 2008, 2463.

<sup>13</sup> PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, 1989, 101.

studio delle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva<sup>14</sup>. Le Sezioni unite, nella sentenza annotata, hanno stabilito che la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'ambito dell'udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale. Tale pronuncia si pone come elemento di rottura rispetto a una giurisprudenza costante e consolidata. La Suprema Corte di cassazione, nella sentenza annotata, ha rilevato la violazione della legge penale, partendo dall'analisi dell'art. 50-*bis* ord. giud., il quale non offre una disciplina dettagliata in merito all'individuazione dell'organo giudicante competente in caso di giudizio abbreviato nascente da decreto di giudizio immediato. In particolare, detto articolo, al primo comma individua nel G.i.p. la competenza per l'adozione dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, prescrivendo al secondo comma, la competenza del G.u.p., in speciale composizione collegiale, per l'udienza preliminare. Dunque, la funzione di giudice del giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato, non trovando una relativa normazione nell'art. 50-*bis* ord. giud., è stata sempre individuata in dottrina<sup>15</sup> e in giurisprudenza<sup>16</sup> attraverso il generale richiamo operato dall'art 1 c.p.p. min. Infatti, l'anzidetta norma, al primo comma, dispone che "nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale". Grazie a tale richiamo, la dottrina e la giurisprudenza hanno colmato il vuoto normativo relativo alla competenza dell'organo giudicante in sede di giudizio abbreviato instaurato a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato attraverso l'applicazione dell'art. 458 c.p.p. che attribuisce tale competenza al G.i.p.

Le Sezioni unite, nella decisione in commento, rilevano come le fondamenta di tale costruzione giuridica siano deboli, dovendosi, piuttosto, operare un raffronto inevitabile con il principio di adeguatezza applicativa che impone, nel secondo periodo dello stesso art. 1, co. 1, che le disposizioni codicistiche generali "sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". Ciò porta la S.C. a ritenere che la scelta del legisla-

---

<sup>14</sup> *Relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, cit., 186, ove si richiede che venga assicurata "una effettiva e specifica preparazione e professionalità di tutti i soggetti istituzionali che operano nel processo".

<sup>15</sup> GARUTI, *Competenza a celebrare il giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato*, cit., 31; ANSELMI, *Giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato e imputato minorenne*, cit., 2463; PERONI, *Quale il giudice competente per il rito abbreviato conseguente a immediato?*, cit., 1513.

<sup>16</sup> Cass., Sez. II, 5 novembre 2013, M.G.N., cit.; Id., Sez. VI, 1 aprile 2009, S.M.N., cit.; Id., Sez. I, 12 aprile 2007, T.M.N., cit.

tore inerente a tutte le decisioni che hanno ad oggetto il minore e il suo percorso evolutivo, volte all'accertamento del suo stato, sono devolute al giudice in composizione collegiale, poiché si pone sempre come necessaria la valutazione degli esperti facenti parte del collegio. In questo senso si esprime la legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale per i minori (art. 3, co. 1, l. 16 febbraio 1987, n. 81) o, in più occasioni, la Corte costituzionale<sup>17</sup> che colloca la tutela del minore tra gli interessi presi in considerazione dall'art. 31, co. 2, Cost. Si evince che un'interpretazione volta ad introdurre eccezioni a tale principio contrasterebbe con la volontà legislativa di far giudicare il minore con le garanzie proprie del collegio previsto dall'art. 50-*bis*, co. 2, ord. giud. Ciò in quanto un potenziale esito di condanna comporterebbe in capo al giudice, in sede di commisurazione della pena da infliggere, un'analisi puntuale e specialistica della personalità che solo gli esperti sono in grado di compiere.

Inoltre, il processo minorile deve tener conto, da un lato, del percorso educativo, evolutivo e relazionale che il minore sta compiendo, tentando in ogni modo di non interromperlo poiché utile alla crescita del minore; dall'altro lato, devono essere prospettati i bisogni educativi che esprime il minore, non ancora soddisfatti ed attuati, individuando le sue richieste in merito al progetto individuale educativo<sup>18</sup>. In quest'ottica, la Suprema Corte, nella sentenza annotata, sottolinea come sia perfettamente compatibile con tale ragionamento la competenza attribuita al G.i.p. in sede di declaratoria della non imputabilità o della irrilevanza del fatto, ex artt. 26 e 27 c.p.p. min. Tali provvedimenti si caratterizzano, infatti, per essere liberatori nei riguardi dell'imputato, incidendo positivamente sul percorso formativo del minore in quanto, ove sia possibile, anticipano la fuoriuscita dello stesso dal procedimento penale in corso. In tali casi, non si applica un giudizio di colpevolezza *tout court* e appare, dunque, meno forte l'esigenza di un apporto qualificato di esperti. In tal caso, del resto, il principio di adeguatezza è soddisfatto dal carattere specializzante del giudice monocratico.

Infine, le Sezioni unite nello stabilire che la competenza per il giudizio abbreviato spetta al giudice nella composizione collegiale, indipendentemente dalla sede della sua instaurazione, stabiliscono una linea di equilibrio con l'art. 3 Cost., che, altrimenti, risulterebbe fortemente pregiudicato nella misura in cui, senza una legittima giustificazione, sia individuata una diversa composi-

<sup>17</sup> Corte cost., n. 323 del 2000, in *Foro it.*, 2000, I, 3062; Id., n. 222 del 1983, *ivi*, 1983, I, 1319; Id., n. 198 del 1972, in *Giur. cost.*, 1972, II, 2206.

<sup>18</sup> GIANNINO, *Il processo penale minorile*, II, Padova, 1997, 100.

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 2

zione dell'organo giudicante a seconda che il rito speciale sia chiesto dall'imputato minorenni nell'udienza preliminare o a seguito del giudizio immediato.

**VALENTINA ABBATI**